



## **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

**CHIETI**



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 154 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI PFTE, PE, CSP, DL, CSE per “Opere (nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Centro) di: - ritenuta, difesa e colmata d’acqua;-irrigazione, difesa fluviale e sistemazione corsi d’acqua;- approvvigionamento e accumulo di acqua per uso plurimo (irrigazione, duale, potabile);- costruzione e manutenzione della viabilità ordinaria”.**

### **SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO**



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



Tra i sottoscritti:

- ....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di ..... Codice Fiscale e P. IVA ....., che rappresenta nella sua qualità di ....., di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Committente»;

- da una parte - e

- ....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di ..... con sede in ....., Codice Fiscale e P. IVA ....., che rappresenta nella qualità di Legale Rappresentante di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Appaltatore»;

- dall'altra parte -

**PREMESSO CHE**

1. in data \_\_\_\_\_ veniva avviata una procedura aperta, indetta ai sensi degli art. 71 e 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, gestita telematicamente, per l'affidamento di un "ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI PFTE, PE, CSP, DL, CSE per "Opere (nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Centro) di: - ritenuta, difesa e colmata d'acqua;- irrigazione, difesa fluviale e sistemazione corsi d'acqua;- approvvigionamento e accumulo di acqua per uso plurimo (irrigazione, duale, potabile);- costruzione e manutenzione della viabilità ordinaria".
2. a seguito dell'espletamento della procedura di gara, l'accordo quadro in oggetto veniva definitivamente aggiudicato all'Appaltatore in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, in virtù del punteggio complessivo ottenuto di \_\_\_\_\_ su 100 punti \_\_\_\_\_;
3. l'Appaltatore ha presentato la propria polizza professionale (Cfr. Allegato A);



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



4. l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per evento (Euro cinquecentomila/00) (Cfr. Allegato B);
5. l'Appaltatore ha ricevuto idonea ed adeguata informazione dalla Committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di valutare i rischi presenti (Cfr. Allegato C);
6. (eventuale) l'Appaltatore ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, come da relativo contratto allegato al presente atto;
7. sono state effettuate le verifiche di legge propedeutiche e necessarie per la sottoscrizione del presente Contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

detti comparenti, nelle loro suddette qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, ritenendola parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE**

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'accordo quadro avente per oggetto servizi di ingegneria e architettura, consistenti nelle attività di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la redazione del progetto definitivo, la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per:
  - Opere di ritenuta, difesa e colmata d'acqua;
  - Opere di irrigazione, difesa fluviale e sistemazione corsi d'acqua;
  - Opere di approvvigionamento e accumulo di acqua per uso plurimo (irrigazione, duale, potabile);
  - Costruzione e manutenzione della viabilità ordinaria".
2. Le prestazioni oggetto di affidamento sono descritte nel "Capitolato speciale prestazionale" allegato al presente contratto e dovranno essere svolte nel rispetto di tutti i documenti contrattuali indicati al successivo art. 21, ivi compresa l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



3. Si intendono in ogni caso incluse nell'accordo quadro tutte quelle attività necessarie al fine di eseguire le prestazioni a regola d'arte così come meglio specificato nel citato Capitolato speciale prestazionale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore.
4. Il contratto non è in esclusiva. Rimangono escluse dall'accordo quadro quelle prestazioni che l'Ente Appaltante reputerà a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente o per mezzo di specifiche procedure di affidamento.
5. Per ciascun Contratto Applicativo è facoltà della Stazione Appaltante decidere quali prestazioni affidare all'Operatore Economico tra le categorie oggetto dell'appalto e quali, qualora lo ritenesse opportuno, affidare al proprio personale interno o ad altro professionista esterno.

**Art. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO**

1. L'importo complessivo dell'accordo quadro ammonta a € ..... (Euro ...../00), IVA e oneri previdenziali di rivalsa di legge esclusi.
2. I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs 81/2008 e, pertanto, non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in considerazione della natura della prestazione dell'appalto. Non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della stazione appaltante.
3. I corrispettivi sono calcolati, per ciascun singolo intervento che sarà affidato con successivo specifico contratto applicativo (anche Ordine di Esecuzione del Servizio - "OES"), sulla base dell'allegato I.13 del D.lgs 36/2023 con riferimento alle categorie D.02, D.05, S.05, IA.01, IA.04 e V.02 in ragione del valore presunto delle opere e delle prestazioni affidate, secondo quanto riportato nello "Schema di calcolo dei corrispettivi" allegato al presente contratto e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.
4. Trattandosi di un accordo quadro, l'importo del contratto corrisponderà a quello posto a base di gara e indicato al primo comma del presente articolo, rappresentando un plafond di spesa per il periodo di durata contrattuale e rivestendo, quindi, carattere indicativo.
5. Prima di procedere con l'avvio di ciascun Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante nomina il RUP dell'intervento e decide quali prestazioni affidare all'Operatore Economico tra le categorie oggetto dell'appalto e quali, qualora lo ritenesse opportuno, affidare al proprio personale interno o ad altro professionista esterno, con apposita nomina.
6. I singoli interventi (appalti specifici ex art. 59 del Codice) verranno commissionati dal Responsabile del Procedimento incaricato dalla Stazione Appaltante mediante specifici contratti applicativi (eventualmente anche nella forma di Ordine di Esecuzione del Servizio



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



- “OES” sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore), sulla base delle effettive esigenze e necessità che si manifesteranno nel periodo di vigenza contrattuale.
7. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte del legale rappresentante della Committente si intende quindi conferita specifica ed espressa delega al RUP per la sottoscrizione dei Contratti Applicativi/OES.
  8. La durata dei servizi dell’Accordo Quadro è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga, qualora non sia esaurito il plafond disponibile, per un massimo di ulteriori 12 mesi, secondo quanto previsto nella lex specialis di gara.
  9. Entro il suddetto termine di durata dell’accordo quadro potranno essere affidati più contratti applicativi (anche OES), restando inteso che la durata dei contratti applicativi può naturalmente eccedere il termine di validità dell’accordo quadro. Dunque, ove alla scadenza del termine di cui sopra, fossero ancora in corso attività richieste con contratti applicativi (anche OES) emessi all’interno del periodo contrattuale dell’accordo quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine e nella documentazione contrattuale.
  10. Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine di durata contrattuale non sia stato consumato l’intero importo di contratto, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. In tale ipotesi, è comunque facoltà della stazione appaltante disporre la prosecuzione temporale dell’accordo quadro sino a concorrenza dell’importo dello stesso e, comunque, per un periodo non superiore a n. 1 (uno) anno ulteriore.
  11. L’accordo quadro si intenderà comunque estinto e privo di effetto una volta stipulati contratti applicativi per un importo pari all’importo complessivo dell’accordo quadro.
  12. La Committente si riserva la facoltà di non utilizzare l’intero importo contrattuale, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
  13. I termini di esecuzione delle singole e specifiche prestazioni oggetto degli appalti specifici sono definiti nel “capitolato speciale prestazionale”.
  14. Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, l’Appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste:
    - a. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali di cui al presente articolo, non sia stato consumato l’intero importo dell’accordo quadro;



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



- b. nel caso in cui la stazione appaltante decida di non esercitare le facoltà di proroga di cui al precedente comma 10.
15. **Ciascun Contratto Applicativo/OES sarà finanziato esclusivamente con fondi regionali/ statali/ comunitari, pertanto, in caso di mancato finanziamento, gli onorari professionali e le spese di cui sopra non potranno essere richieste al Consorzio di Bonifica Centro che si impegna per tutte le attività svolte, a riconoscere esclusivamente una somma pari ad euro 30.000 da considerarsi soddisfacente per lo studio professionale a titolo di rimborso spese per tutte le attività svolte, nessuna esclusa.**

**Art. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio, per tutti i fini e le questioni inerenti al presente contratto, presso la sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, nonché presso il seguente indirizzo pec \_\_\_\_\_.
2. Il Responsabile della Commessa dell'Appaltatore è \_\_\_\_\_ di cui si indicano di seguito i riferimenti: mail \_\_\_\_\_; tel. \_\_\_\_\_

**Art. 4 – DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RIFERIMENTI**

1. Il direttore di esecuzione del presente contratto è \_\_\_\_\_ il quale potrà delegare tale compito ad altro dipendente della Committente purché munito di idonea competenza.
2. Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà avere forma scritta ed essere inviata al referente sopra indicato e/o a persona delegata, anche a mezzo fax o pec di cui al precedente art. 3, purché con ricevuta di conferma.
3. L'Appaltatore ha comunicato il proprio referente e recapito telefonico, indicati al precedente art. 3.



## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel Capitolato speciale prestazionale, negli ulteriori documenti indicati al successivo art. 21 nonché all’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’Appaltatore.

### **Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – CONTESTAZIONI/RISERVE**

1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto secondo quanto disciplinato Capitolato speciale prestazionale e nell’offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di gara.
2. Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono all’Appaltatore, in quanto tale, tutti gli obblighi e relativi oneri di spesa, necessari ad eseguire regolarmente tutte le prestazioni oggetto di affidamento. L’Appaltatore si impegna altresì a richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali.
3. Qualora l’Appaltatore intenda sollevare contestazioni legate all’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi/OES è tenuto a:
  - a. formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
  - b. precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera A.R. ovvero fax ovvero pec alla Committente entro il termine di quindici giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili alla Contraente. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, la Contraente decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, la Contraente è tenuta, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità ed entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Committente. La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, la Contraente a sospendere l’esecuzione delle prestazioni.



**Art. 7 – MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO E DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Le modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni sono disciplinate nel Capitolato speciale prestazionale al quale si fa rinvio. In particolare, Le competenze professionali verranno liquidate con le seguenti modalità:
  - Riguardo le competenze relative al PFTE, PE e CSP, il pagamento avverrà all'esito dell'ottenimento dell'erogazione della relativa rata di acconto da parte del concedente il finanziamento;
  - Riguardo le competenze relative al DL e CSE, il pagamento avverrà a SAL (Stato Avanzamento Lavori);
2. In caso di contestazioni, la Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo.
3. La fattura dovrà portare, tra l'altro, in evidenza i seguenti elementi:
  - a) numero di contratto e CIG dell'accordo quadro;
  - b) numero di riferimento e CIG specifico del contratto applicativo/OES;
  - c) descrizione sintetica delle attività rese nel periodo di riferimento;
  - d) importo maturato per il servizio reso nel periodo di riferimento.
4. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore avverrà a seguito dell'avvenuta erogazione della rata di acconto da parte del concedente il finanziamento.

**Art. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano a rispettare, anche in relazione ai singoli Contratti Applicativi/OES, gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
2. In applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG .....
3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.





4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con PEC o lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 9 – SOSPENSIONE**

1. In nessun caso il servizio oggetto del presente contratto potrà essere sospeso dall'Appaltatore, in virtù di quanto disposto dal Capitolato speciale prestazionale.

#### **Art. 10 – PENALI**

1. La disciplina delle penali è contenuta nel Capitolato speciale prestazionale al quale si fa rinvio.
2. Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.
3. Qualora l'Appaltatore incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del contratto, la Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del rapporto negoziale, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.
4. In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno a seguito dell'inadempimento riscontrato.

#### **Art. 11 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Appaltatore è titolare di specifica polizza assicurativa professionale n. ....  
rilasciata da ..... (cfr. Allegato \_\_\_\_\_).
2. L'Appaltatore ha costituito una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi e che dovrà avere validità pari a tutta la durata dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi/OES sino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per evento (Euro cinquecentomila/00) prestata mediante polizza n. \_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ (cfr. Allegato \_\_\_\_\_).

#### **Art. 12 – SUBAPPALTO**

1. È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice, previa dichiarazione resa in sede di gara.



2. L'Appaltatore si è riservato di subappaltare \_\_\_\_\_.

### **Art. 13 - CESSIONE DEL CREDITO E/O DEL CONTRATTO**

1. E' esclusa qualunque cessione in tutto o in parte del contratto.
2. L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte dell'Appaltatore nei confronti della Committente è disciplinata dal Codice e dalla normativa vigente.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

1. L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente quanto previsto dai documenti contrattuali di cui al successivo art. 21.
2. Nell'esecuzione del contratto in oggetto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del relativo contratto. L'Appaltatore dovrà precisare che nel redigere l'offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
3. In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Committente o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata all'Appaltatore l'inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull'importo delle fatture emesse, se l'appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Committente disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. L'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante il contratto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell'importo contrattuale. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettuerà una



trattenuta del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se il contratto di appalto è ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se lo stesso è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

#### **Art. 15 – ANTIMAFIA**

1. Ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del contratto. La Committente si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
2. L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Committente, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
  - a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
  - b) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
  - c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
  - d) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
3. L'Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 16 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine della fornitura, con l'esclusione della competenza arbitrale, sarà di competenza esclusiva del Foro di Chieti.



**Art. 17 – RISOLUZIONE E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Committente ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 5 (cinque).
2. La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. L'Appaltatore è tenuto a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., dell'Impegno Etico nonché della Politica aziendale adottati dalla Committente. L'Appaltatore è altresì consapevole che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello, dell'Impegno Etico e della Politica aziendale comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale la Committente sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al Capitolato speciale prestazionale, la Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui previste dal Codice, qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione o si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
  - a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
  - b) fornitura di materiali od esecuzione di prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali;
  - c) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
  - d) qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle stesse oltre il termine fissato;



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



- e) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
  - f) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
  - g) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
  - h) quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all'Appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
  - i) quando la Committente accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
  - j) qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'Appaltatore;
  - k) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Appaltatore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
  - l) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - m) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
  - n) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
  - o) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Committente;
  - p) mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.
4. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Committente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Committente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Committente e l'Appaltatore, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.

5. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.
6. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Committente e comunicata con nota raccomandata A.R. o PEC senza necessità di ulteriori formalità.
7. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altro operatore economico, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

**Art. 18 – RECESSO**

Trova applicazione la disciplina di cui al c.c.

**Art. 19 - REVISIONE PREZZI**

1. Nel prezzo offerto sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Contratto e nei documenti ad esso allegati e indicati al successivo art. 21.
2. La Contraente riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi.
3. E' comunque prevista una revisione periodica del prezzo, decorso il primo anno di contratto. In particolare, i corrispettivi saranno adeguati con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al 1° dicembre dell'anno precedente, nel solo caso di variazioni superiori al 5% (cinque per cento) e nei limiti della sola variazione eccedente il 5% (cinque per cento) medesimo. Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 5% (cinque per cento). La revisione deve essere richiesta per iscritto dall'Appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno contrattuale cui l'istanza stessa di revisione si riferisce.
4. E' escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.

**Art. 20 – RISERVATEZZA**



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente e di aver preso visione della relativa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“Gdpr”), prestando il consenso al trattamento dei dati personali necessari per le finalità inerenti il presente Contratto.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. La Committente garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente.

**Art. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SUCCESSIVI CONTRATTI APPLICATIVI/OES**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro e dei successivi contratti applicativi/OES e si intendono allegati agli stessi, ancorché non materialmente e fisicamente uniti ai medesimi:
  - le dichiarazioni, l’offerta tecnica e quella economica presentate in sede di gara dall’Appaltatore;
  - il Capitolato speciale prestazionale;
  - la relazione tecnica illustrativa;
  - lo schema di calcolo corrispettivi;
  - Codice etico e Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (cd. D.P.G.) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottati dal Consorzio Di Bonifica Centro disponibili sul sito web del Consorzio Di Bonifica Centro nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
  - ogni documento allegato e/o richiamato in quelli di cui sopra.

**Art. 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. 36/2023.

**Art. 23 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto.

**Art. 24 – CONDIZIONE RISOLUTIVA**

1. Il presente contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dichiara l'illegittimità dell'aggiudicazione all'Appaltatore e la conseguente inefficacia del contratto.
2. In tal caso, il rapporto sarà sciolto all'esito dell'avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e l'Appaltatore non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per le prestazioni sino ad allora rese.

Fatto in duplice copia, su fogli n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) compreso il successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

LA COMMITTENTE

L' APPALTATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui ai punti: 2. Durata ed Importo del servizio – 5. Modalità di esecuzione del servizio – 6. Oneri e Obblighi della Contraente – 7. Modalità di fatturazione e pagamenti – 9. Sospensione– 10. Penali – 14. Obblighi della Contraente verso il personale dipendente – 16. Controversie – 17. Risoluzione e





**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
**CHIETI**



prosecuzione del contratto – 18. Recesso – 19. Revisione prezzi – 23. Spese dell'accordo quadro, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

L' APPALTATORE

\_\_\_\_\_